

Publicato il 10/10/2024

N. 00793/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00385/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lanari ed Enrico Sabbatini Pistelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Lanari in Senigallia, via Marchetti, n. 37;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito e Liceo Statale -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliato in Ancona, corso Mazzini, n. 55;

***per l'annullamento***

1) del verbale di integrazione dello scrutinio finale del Consiglio di Classe della classe 4B Liceo Linguistico del 15/07/2023 (verbale n. 7) riferito all'anno scolastico 2023/2024, attestante la non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla frequenza della classe successiva presso il Liceo Statale -OMISSIS- (doc. 2), di cui la stessa ha avuto conoscenza in data 26 luglio 2024, a seguito di accesso agli atti;

2) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, dello scrutinio finale del Consiglio di Classe, nella parte in cui lo stesso deliberava la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dell'alunna -OMISSIS-;

e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla classe quinta Liceo Linguistico presso il Liceo Statale -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Liceo Statale -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come da avviso dato alle parti in udienza, rispetto al quale non si sono registrate opposizioni;

Considerato che:

- la ricorrente non è stata ammessa al quinto anno del liceo linguistico con una decisione presa a **maggioranza** da parte del Consiglio di Classe della classe 4B del Liceo -OMISSIS- (cfr. verbale n. 7 del 15 luglio 2023);

- in particolare, la **maggioranza** è stata determinata sulla base della seguente votazione: hanno votato per la non ammissione sette docenti, tra cui quelli di matematica e fisica, materie in cui la ricorrente non ha recuperato le carenze per le quali il giudizio di ammissione era stato sospeso in sede di scrutinio finale; hanno votato per l'ammissione sei docenti, tra cui quello di religione, più il dirigente scolastico;

- con l'unico motivo di gravame, parte ricorrente censura il giudizio di non ammissione per l'evidente errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di

Classe nel calcolo della **maggioranza**, dal momento che, in caso di parità di voti (nella specie, sette contro sette), avrebbe dovuto prevalere quello del dirigente (ex art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994), con la conseguenza che l'esito avrebbe dovuto essere l'ammissione;

Ritenuto che il ricorso sia fondato e da accogliere e che la censura meriti condivisione;

Rilevato, infatti, che:

- come ormai chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, negli scrutini finali degli organi delle scuole statali e non, di primo e secondo grado, la previsione del d.P.R. 23 giugno 1990 n. 202 (punto 2.7) secondo cui, qualora sia prevista una delibera a **maggioranza**, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, non fa perdere al voto il suo carattere decisionale e costitutivo della **maggioranza** e non fa perdere all'insegnante di religione la partecipazione piena, effettiva ed incondizionata alle valutazioni di competenza dei docenti (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 20 dicembre 1999, n. 1089). La norma, cioè, richiede solo che il voto dell'insegnante di religione, se determinante, sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale, fermo restando che esso concorre sempre nel calcolo delle maggioranze ai fini dello scrutinio finale degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica;

- inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), *“Le deliberazioni sono adottate a **maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente**”*;

- in applicazione delle suddette disposizioni, qualora il Consiglio di Classe sia formato da un numero pari di insegnanti compreso il Dirigente (come nella fattispecie), in caso di parità di voti, il voto determinante non è quello

dell'insegnante di religione ma è quello del Dirigente, che prevale in ogni caso. Pertanto, qualora questi abbia votato per l'ammissione, prevale quest'ultima, viceversa, qualora abbia votato per la non ammissione, il giudizio conclusivo sarà di non ammissione;

- il voto dell'insegnante di religione, invece, diventa determinante solo nei Consigli di Classe formati da un numero dispari di docenti, in cui l'ammissione o meno sia stata deliberata con la **maggioranza** della metà più uno raggiunta con il voto dell'insegnante di religione (ma non è questo il caso): in tale situazione, all'insegnante di religione andrà richiesto di esprimere un giudizio motivato;

- pertanto, poiché il Consiglio di Classe della classe 4B di cui faceva parte la ricorrente era formato da un numero pari di insegnanti compresi il Dirigente e la docente di religione, dei quali la metà ha votato per l'ammissione e l'altra metà ha votato per la non ammissione, in applicazione di quanto disposto dall'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, avendo anche il Dirigente votato per l'ammissione, prevale quest'ultima;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto. Per l'effetto, gli atti impugnati vanno annullati e va affermato il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla classe quinta del Liceo Linguistico presso il Liceo Statale - OMISSIS-; in tal senso l'Istituto scolastico dovrà rideterminarsi;

Ritenuto, in considerazione dei profili peculiari della vicenda, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Simona De Mattia**

**IL PRESIDENTE**  
**Renata Emma Ianigro**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.